



CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
Il Presidente

Viste le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 24 febbraio 2020,
recante talune indicazioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento della
diffusione del c.d. coronavirus;

Considerata l'evoluzione dell'epidemia da virus COVID-19;

Ritenuto di adottare misure precauzionali in occasione dello svolgimento
della camera di consiglio e dell'udienza pubblica della VI Sezione in data 27
febbraio 2020;

DISPONE

- a) Non saranno tenute le chiamate preliminari, sia delle cause fissate in
camera di consiglio che in udienza pubblica;
- b) Le istanze cautelari saranno chiamate secondo le seguenti fasce orarie
dell'ordine di chiamata:
- Le cause comprese tra la n. 1 e la n. 10, dalle ore 9:00 alle 9:45;
 - Le cause comprese tra la n. 11 e la n. 20, dalle ore 9:45 alle 10,30;
 - Le cause comprese tra la n. 21 e la n. 30, dalle ore 10:30 alle 11,15;
 - Le cause comprese tra la n. 31 e la n. 40, dalle ore 11:15 alle 12,00;
 - Le cause comprese tra la n. 41 e la n. 50, dalle ore 12:45 alle 13,30;
 - Le cause dalla n. 50 e successive, dalle 13,30 in poi.

- c) Concluso l'esame delle istanze cautelari, verranno chiamati i ricorsi fissati nel merito, secondo l'ordine di chiamata di ruolo.
- d) Tra una chiamata e l'altra, gli avvocati e il pubblico non dovranno assembrarsi nella sala di udienza o nei locali circostanti, entrandovi alla chiamata del ricorso e solo per il tempo strettamente necessario alla discussione. A tal fine si richiama l'attenzione sull'utilità dell'uso dell'applicazione *telegram* per monitorare l'andamento dell'udienza.
- e) Gli avvocati delle parti costituite possono comunque inviare con deposito telematico istanze congiunte di spedizione in decisione dei ricorsi chiamati in udienza pubblica o in camera di consiglio.
- f) Quanto alla trattazione delle istanze cautelari, gli avvocati delle parti costituite possono altresì inviare, a mezzo deposito telematico, istanza congiunta di rinvio al merito per la decisione di merito all'udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente.
- g) Saranno accolte le istanze di rinvio di trattazione per le sole cause chiamate in udienza pubblica, anche presentate soltanto da una delle parti, se motivate con riferimento all' "*emergenza coronavirus*" (ad esempio, per essere uno degli avvocati residenti in una "zona rossa", oppure anche per semplici difficoltà di spostamento ricollegabili all'emergenza stessa).
- e) Gli avvocati in ogni caso saranno esonerati dall'uso della toga.
- Sono fatte salve le eventuali ulteriori e/o diverse misure che potranno essere assunte dalle competenti Autorità istituzionali.

Il Presidente